



Comune di Palazzuolo sul Senio

Revisore unico dei conti

Parere n.6 del 27 febbraio 2019

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione con oggetto "Programma triennale di fabbisogno del personale 2019/2021- Piano occupazionale 2021- Modifica".

Il Revisore unico dei conti innanzitutto osserva quanto segue:

La proposta di delibera in questione pervenutaci via PEC il 21 febbraio 2019 riporta il titolo: **PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.5 DEL 14-02-2019** e poi riporta "vista la proposta di deliberazione n.5 del 15.02.2019 resa dal Responsabile del Servizio Affari generali-Gestione Risorse, di pari oggetto, depositata in atti". Sicuramente una disattenzione da correggere.

PREMESSO POI CHE poiché al programma di fabbisogno del personale e al piano occupazionale 2019/2021, il sottoscritto aveva già espresso il parere n.1 del 14 novembre 2018 e non essendo in merito intervenute nel frattempo modifiche legislative significative, si rimanda anche alla disamina e alle considerazioni fatte in quella occasione.

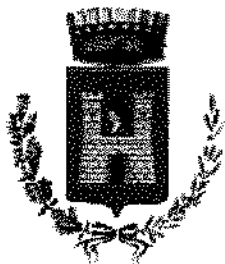
In merito alla presente proposta di modifica, il Revisore effettua la seguente disamina:

VISTO il D.L. N. 75 del 25.05.2017 (c.d. "riforma del pubblico impiego") che stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare il piano del fabbisogno del personale che è documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli enti, con valenza triennale, ma che deve essere adottato annualmente e deve essere allegato al DUP (Documento Unico di Programmazione);

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 67 del 14.11.2018 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica di personale si è provveduto all'approvazione del programma di fabbisogno del personale 2019-2021;

DATO ATTO che per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse cosiddetta "mobilità volontaria" non necessita di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;

RICHIAMATE le disposizioni contenute dall'art. 1 comma 47 della L. 211/2004 le quali prevedono che in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato sono consentiti trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale tra le amministrazioni sottoposte al regime di limitazioni nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni



Comune di Palazzuolo sul Senio

Revisore unico dei conti

organiche purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente ora pareggio di bilancio;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 14 comma 7 del D.L. 95/2012 secondo cui le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazioni alle limitazioni del turn over conseguendo che qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste le mobilità sono considerate neutre e pertanto, non sono da considerare né tra le cessazioni, né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionale a tempo indeterminato;

DATO ATTO che dinanzi ai trasferimenti in uscita per mobilità volontaria in altri Enti è possibile procedere unicamente mediante l'attivazione di processi di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.lgs 165/2001 e succ. mod e int;

DATO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche il personale da acquisire con forme flessibili di lavoro;

VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. 114/2014 che estende la facoltà degli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L.296 del 2006, in tema di disciplina vincolistica per la spesa di personale relativamente al lavoro flessibile, fermo restando la vigenza del limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATO l'art. 110 del D.lgs 267 del 18.08.2000 (TUEL) che al comma 1 recita: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità". Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".

VISTO l'art.35 comma 4 dello statuto comunale che prevede: "Fuori dalla dotazione organica del personale e nei limiti previsti dalla legge potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato per qualifiche dirigenziali e per altri soggetti con alta specializzazione che dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire".

CONSIDERATO che l'art 110 del D.lgs 267 del 18.08.2000 (TUEL) al comma 3 recita: "3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del



Comune di Palazzuolo sul Senio

Revisore unico dei conti

sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale".

DATO ATTO che gli incarichi ex art. 110 1° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000 sono in ogni caso esclusi dal limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016.

CONSIDERATO che il Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo al personale del Comparto funzioni Locali prevede:

all'art. 13 "... Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;.....".

e all'art. 17 "Art. 17 Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere



Comune di Palazzuolo sul Senio

Revisore unico dei conti

incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito”.

CONSIDERATO che l'Articolo 109 del TUEL dal titolo “Conferimento di funzioni dirigenziali” recita:

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

DATO ATTO che il Comune di Palazzuolo sul Senio in applicazione della Legge 122/2010 rientra tra i Comuni al di sotto dei 3000 abitanti per il quale è prevista l'obbligatorietà di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui all'art. 27 comma 1 delle medesima legge con esclusione della lettera I) con decorrenza dall'1.1.2013;



Comune di Palazzuolo sul Senio

Revisore unico dei conti

APPRESO CHE l'obbligatorietà delle gestioni Associate per gli Enti della dimensione demografica citata è stata ulteriormente differita al 31.12.2019 con D.L. 135 del 14.11.2018;

PRESO ATTO, in attesa dell'applicazione definitiva dell'obbligatorietà di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, della necessità provvedere alla copertura del posto di responsabile del Servizio Assetto del Territorio mediante contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali di uno Specialista in attività tecniche cat. D1, ai sensi dell'art. 110 del TUEL fino al termine del mandato del sindaco;

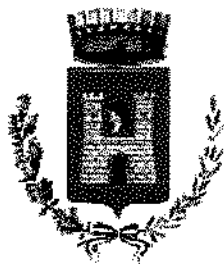
RICHIAMATA la delibera G.C. N. 37 del 22.06.2018 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale al fine di assicurare la stessa qualità e quantità di servizi alla cittadinanza anche nel triennio 2018-2020 a prescindere dagli obblighi soprariportati in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali e dalle eventuali ulteriori proroghe, è stata modificato il programma delle assunzioni 2018-2020 ed è stato previsto di procedere alla copertura del posto di responsabile del Servizio Assetto del Territorio mediante contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali di uno Specialista in attività tecniche cat. D1, ai sensi dell'art. 110 comma1 del TUEL fino al termine del mandato del Sindaco;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

ESAMINATA LA PROPOSTA DI DELIBERA in oggetto finalizzata a modificare il Programma Triennale Del Fabbisogno Di Personale 2019-2021 e in particolare il Piano occupazionale 2019 nei termini espressi dalla tabella A allegata alla proposta di delibera -che qui sotto si riporta-

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Numero posti	Categoria Profilo professionale	Modalità di copertura	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	C1 Istruttore Amministrativo-Contabile	Mobilità art.30 D.Lgs.165/2001	Contratto a tempo indeterminato e pieno		



Comune di Palazzuolo sul Senio

Revisore unico dei conti

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Numero posti	Categoria Profilo professionale	Modalità di copertura	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	D1 Specialista in attività tecniche e progettuali	Art. 110 TUEL	Contratto a tempo determinato 50% part-time con decorrenza dalle elezioni amministrative 2019		
		Convenzione per la gestione associata del servizio Assetto del Territorio ex art.30 TUEL	Decorrenza dalle elezioni amministrative 2019		

Considerazioni preliminari e riassuntive al parere

Si fa presente innanzitutto che la suesposta proposta di modifica del piano occupazionale 2019 prospettata dall'Ente ha riflessi su tutta la programmazione triennale. L'assunzione prospettata a tempo indeterminato della categoria C1 della posizione di Istruttore Amministrativo-Contabile non richiede di attingere ad un'ulteriore capacità assunzionale, in quanto si prospetta un'assunzione sulla base di ricorso alla mobilità art.30 D.Lgs.165/2001.

L'Ente ha in essere un contratto a tempo determinato categoria D1 di uno specialista in attività tecniche e progettuali e attualmente responsabile del Servizio Assetto del Territorio, assunto secondo quanto previsto dall'art 110 del TUEL e dalle previsioni dello Statuto dell'Ente, e che il contratto decade di conseguenza con il mandato dell'attuale sindaco. Al sindaco neoletto a seguito delle elezioni amministrative 2019 spetterà la decisione a chi affidare la carica di responsabile del Servizio Assetto del Territorio.

Pertanto

il revisore esprime il seguente parere

FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto "Programma triennale di fabbisogno del personale 2019/2021- Piano occupazionale 2021- Modifica"

E in generale ricorda inoltre quanto segue:



Comune di Palazzuolo sul Senio

Revisore unico dei conti

a fronte di nuove necessità, il presente piano dei fabbisogni dovrà essere modificato considerato anche che nulla si prevede in merito alle cessazioni che si potranno verificare negli anni 2019 e 2021.

Palazzuolo Sul Senio, 27 febbraio 2019

Dott. Marco Ventisette